

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 6

Adunanza 29 gennaio 2002

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI COSSANO CANAVESE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - DELIBERAZIONE C.C. N. 23/2001 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 51 - 14420/2002

Sotto la presidenza del Vice Presidente dott. GIUSEPPE GAMBA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti il Presidente MERCEDES BRESSO e l'Assessore BARBARA TIBALDI.

Il Vice Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Cossano Canavese risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 38-32038 del 14/02/1984 nonché di una successiva Variante, approvata con deliberazione G.R. n. 44-20023 del 16/06/1997;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 23 del 19/12/2001 una Variante Parziale al P.R.G., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 20/12/2001, gli atti per il pronunciamento di compatibilità previsto dal già citato settimo comma;

considerato che al Comune di Cossano Canavese sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 636 abitanti nel '71; 569 nel '81; 528 nel '91; 541 nel '92; 541 nel '94; 539 nel '95; 539 nel '96; 538 nel 1997;

- trend demografico: in continuo, lento, regresso;
 - superficie territoriale di 329 ettari, dei quali 115 appartenenti alla II^a classe di capacità d'uso dei suoli; il territorio è caratterizzato da 238 ettari destinati a frutticoltura e 70 ettari di aree boscate;
 - risulta compreso nel Sub-ambito "*Area Ivrea*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
 - individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) nell'ambito di approfondimento della "*zona del lago di Viverone e della Serra Morenica d'Ivrea*", per il quale è prevista la formazione, da parte della Regione, di un Piano Paesistico di valenza sovracomunale;
 - insediamenti residenziali: risulta compreso nel sistema di diffusione urbana dell'Eporediese individuato dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
 - infrastrutture viarie: è attraversato dalla Strada Provinciale n. 80, di Caravino, rispetto alla quale il P.T.C. indica un tracciato di circonvallazione in progetto, a sud dell'abitato;
 - parte del territorio è sottoposta al vincolo di cui ai Decreti Ministeriali 1° agosto 1985, emanati ai sensi dell'art. 2 del D.M. 21/09/1984, denominati "Galassini", per i quali si applicano le disposizioni dell'art. 12 del P.T.R.;
- per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 23/2001 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

rilevato che il Comune, con la deliberazione testè citata, propone le seguenti modifiche al Piano Regolatore Generale vigente:

- consentire l'utilizzazione di unità immobiliari aventi superficie pari o inferiore a 200 mq., poste in edifici abitativi o rurali esistenti e dotati di opere di urbanizzazione primaria;
- ridefinire la destinazione dell'area a servizi n. 13 destinata a "Scuola elementare" destinandola a "Scuola elementare e materna";
- variare la destinazione d'uso da Servizi Pubblici a residenziale satura di antico impianto di un'area della superficie di mq. 675;
- variare la destinazione d'uso da residenziale satura di antico impianto a Servizi Pubblici di un'area della superficie di mq. 506;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione (e non ancora vigente), la variante non presenta incompatibilità in quanto le aree agricole interessate, ricadendo nelle Classi III e IV di capacità d'uso dei suoli, non sono soggette alle Direttive di cui all'art. 4.2 delle relative Norme di attuazione;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 02/02/2002;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 21/01/2002;

dato atto che con separato provvedimento vengono proposte delle osservazioni con le quali:

- si fa rilevare che la Variante proposta non risponde ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE, del 18/07/1989, e n. 12/PET, del 05/08/1998;
- si segnala la necessità di verificare il rispetto di quanto dispone il comma sette dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, con la dimostrazione che per effetto della variante non consegue incremento della capacità insediativa residenziale, oppure, in caso affermativo, con la dimostrazione del raggiunto esaurimento della capacità insediativa stessa;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che la Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Cossano Canavese, adottata con deliberazione C.C. n. 23 del 19/12/2001, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati;
2. di dare atto che, con separato provvedimento, viene formulata l'osservazione riassunta nella premessa;
3. di trasmettere al Comune di Cossano Canavese la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Vice Presidente
f.to G. Gamba